

PROTOCOLLO D'INTESA
“CORSI DELLE LAUREE SANITARIE TRIENNALI E MAGISTRALI”

La Regione Umbria, C.F. n. 80000130544 (di seguito Regione) - con sede in Perugia, Piazza Italia, n. 1 nel presente atto rappresentata dalla Presidente pro-tempore, Dott.ssa Catuscia Marini;

E

l'Università degli Studi di Perugia, C.F. n. 00448820548 (di seguito Università) – con sede in Perugia, Piazza Università, 1, nel presente atto rappresentata dal Rettore pro-tempore, Prof. Franco Moriconi;

PREMESSO CHE

ai sensi dell'art. 6, comma 3 del D. Lgs. 502/1992 e dell'art. 1 del D. Lgs. 517/1999 Università e Regioni stipulano appositi protocolli d'intesa per disciplinare le forma di collaborazione per la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico, della riabilitazione e della prevenzione, nonché della professione ostetrica;

ai sensi dell'art. 7, comma 1, lettera b) del D.P.C.M. 24 maggio 2001, appositi protocolli d'intesa disciplinano le modalità di espletamento delle attività formative, individuando le aziende ospedaliero-universitarie, le altre strutture del SSN e le istituzioni private accreditate, presso cui istituire i corsi di laurea delle professioni sanitarie, infermieristiche, tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, nonché della professione ostetrica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 3 del decreto legislativo n. 502/1992;

i requisiti di idoneità per l'accREDITAMENTO delle strutture presso le quali svolgere i corsi sono quelle di cui al Decreto Interministeriale 24 settembre 1997, che restano validi, giusto l'art. 6 bis del D. Lgs. 502/92;

con la Legge 10 agosto 2000, n. 251 sono state individuate e regolamentate le figure ed i relativi profili professionali del personale sanitario non medico, per il quale è previsto il possesso del diploma di laurea abilitante;

con Decreto Interministeriale del 29 marzo 2001, il Ministro della Sanità, di concerto con il M.U.R.S.T., in attuazione della predetta L. 251/2000, ha individuato e classificato le figure professionali sanitarie di cui agli articoli 1, 2, 3 e 4 della stessa legge;

con Decreto Ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270 il M.I.U.R. ha apportato le modifiche al Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei, approvato con Decreto Ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del M.U.R.S.T.;

con Decreto Interministeriale 19 febbraio 2009, il M.I.U.R., di concerto con il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali (“Determinazione delle Classi delle Professioni Sanitarie”) ha regolamentato le classi di laurea delle professioni sanitarie - ai sensi del D. Lgs. 502/92;

con Decreto Ministeriale 8 gennaio 2009, il M.I.U.R. ha inoltre determinato le classi delle Lauree Magistrali delle Professioni Sanitarie;

con la Legge 30 dicembre 2010, n. 240 sono state dettate “Norme in materia di organizzazione delle Università, di personale accademico e reclutamento”, ed è stata conferita “delega al Governo per incentivare la qualità e l’efficienza del sistema universitario”;

con la L. 7 agosto 1990, n. 241, all’art. 15, recentemente modificato dalla L. 21 febbraio 2014, n. 9, si prevede che gli Accordi conclusi tra le Pubbliche Amministrazioni per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune debbano essere sottoscritti, pena la nullità degli stessi, con firma digitale, con firma elettronica avanzata ovvero con altra firma elettronica qualificata;

con il Decreto Ministeriale 23 dicembre 2013 n. 1059 è stato adeguato ed integrato il DM 30 gennaio 2013, n.47 “Autovalutazione, accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio e valutazione periodica”;

la formazione degli operatori sanitari laureati deve avvenire:

- a) nel rispetto assoluto della normativa comunitaria e internazionale laddove esistente e nel rispetto di quella statale;
- b) nel rispetto della programmazione dei fabbisogni quantitativi e qualitativi previsti dall’Amministrazione regionale, sulla base della normativa vigente.

RICHIAMATI

- il Protocollo d’intesa tra la Regione Umbria e l’Università degli Studi di Perugia per l’espletamento dei corsi di laurea sanitari triennali, secondo lo schema deliberato con DGR 03.10.2001, n. 1235, sottoscritto in data 21.01.2002, e le modifiche apportate allo stesso in virtù della DGR 17.10.2002, n. 1409, con la quale veniva approvato lo schema di atto integrativo e modificativo del Protocollo d’Intesa suindicato, sottoscritto successivamente in data 04.12.2002;
- il Protocollo generale d’intesa fra Regione Umbria ed Università degli Studi di Perugia, in attuazione dell’articolo 1, comma 1 del D. Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, del D.P.C.M. 24 maggio 2001 ed ai sensi della Legge 30 dicembre 2010, n. 240 e della Legge regionale 9 aprile 2015, n. 11 “*Testo unico in materia di Sanità e Servizi sociali*”, sottoscritto in data 20.04.2015 ed in particolare quanto previsto dagli artt. 5, 6 e 7;
- l’atto aggiuntivo al Protocollo d’intesa relativo ai corsi di laurea triennali delle professioni sanitarie del 21 gennaio 2002: Corso di laurea in tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro dell’Università degli Studi di Perugia, sottoscritto in data 22.01.2016, in base allo schema approvato con DGR 29.12.2015, n. 1626.

Viste le note del 24 aprile 2016, prot. n. 0058834, e del 7 settembre 2016, prot. n. 0180514, con le quali si prende atto dell’istituzione dei corsi di laurea magistrale rispettivamente in “Scienze riabilitative delle Professioni sanitarie” ed in “Scienze infermieristiche ed ostetriche”, in linea con quanto stabilito con la d.g.r. 10 marzo 2015, n. 252 recante “*Pianificazione, per il triennio 2015/2017, della formazione in ambito sanitario*”;

Ravvisata la necessità di provvedere alla definizione di un nuovo Protocollo d’Intesa per la disciplina dei Corsi di Laurea delle professioni sanitarie che sostituisca il precedente Protocollo sottoscritto in data 21.01.2002;

VISTA

- la deliberazione di Giunta regionale n. 1539 del 19/12/2016, con la quale è stato approvato lo schema di Protocollo d'Intesa;
- l'approvazione del Protocollo d'Intesa da parte del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Perugia, rispettivamente nelle sedute del 30/01/2017 e del 31/01/2017.

Richiamate le premesse suindicate, che costituiscono, insieme agli allegati, parte integrante e sostanziale del presente Protocollo;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 (Finalità)

1. Il presente Protocollo d'intesa disciplina i principi generali del rapporto tra il Servizio Sanitario della Regione Umbria e l'Università degli Studi di Perugia per l'espletamento dei corsi di laurea triennale e magistrale delle professioni sanitarie, ai sensi del comma 3, art. 6 del D. Lgs. 502/1992 quali riportati nell'**Allegato 1**) con indicazione delle sedi per la didattica.
2. L'Università degli Studi di Perugia attiva, in accordo con la Regione Umbria, i corsi di laurea triennali e magistrali delle professioni sanitarie attenendosi alle modalità previste dall'ordinamento e dal presente Protocollo d'Intesa.
3. In attuazione del presente Protocollo, l'Università degli Studi di Perugia e le Aziende Sanitarie, nelle cui strutture si svolgono i corsi, stipulano i conseguenti accordi operativi e di attuazione ed approvano, congiuntamente, i piani finanziari degli stessi limitatamente ai fondi regionali, come disciplinati dal comma 3 dell'articolo 3.
4. Mediante accordi tra l'Università degli Studi di Perugia e le Aziende Sanitarie di riferimento, previa acquisizione della disponibilità, gli enti territoriali competenti metteranno a disposizione sedi per lo svolgimento dei corsi e relative spese di gestione.

Art. 2 (Sedi formative)

1. I Corsi di laurea delle professioni sanitarie di cui al precedente articolo 1, sono espletati nelle seguenti strutture accreditate:
 - a) strutture didattiche dell'Università e del Servizio sanitario regionale,
 - b) strutture assistenziali ospedaliere dell'Università e del Servizio sanitario regionale,
 - c) altre strutture del Servizio sanitario regionale e di altri enti pubblici,
 - d) istituzioni private che abbiano proprie strutture di ricovero e cura accreditate.
2. L'accreditamento delle sedi aziendali di espletamento di fasi del ciclo formativo del corso di laurea è disposto in conformità alle disposizioni emanate ai sensi dei decreti ministeriali richiamati nelle premesse, in ragione dell'accertamento della disponibilità delle strutture e servizi necessari ed idonei in relazione all'ordinamento didattico del profilo professionale.
3. Le strutture per i corsi di laurea delle professioni sanitarie devono possedere i requisiti di idoneità previsti dal Decreto MURST del 24 settembre 1997.
4. La validazione delle sedi formative è aggiornabile in rapporto alla modificazione delle situazioni organizzative del Servizio sanitario regionale.

Art. 3 (Competenze e finanziamento)

1. Compete all'Università assicurare l'attività di segreteria amministrativa per la gestione della carriera degli studenti.
2. Compete all'Azienda o alle Aziende sanitarie nelle cui strutture si svolge il corso assicurare la gestione e la rendicontazione dei piani finanziari dei corsi, limitatamente ai fondi di provenienza regionale e nell'ambito delle disposizioni emanate dal Consiglio di corso.
3. L'entità del finanziamento regionale, definita con deliberazione della Giunta regionale, è rapportata a:
 - a) sede di attivazione del corso: centrale o decentrata,
 - b) numero di anni di corso attivi,
 - c) numero di studenti iscritti per ogni anno di corso:
 - fino a 60,
 - da 61 a 120,
 - oltre 120.

Art. 4 (Organi di governo)

1. Sono organi del Corso di Laurea:
 - a) il Consiglio di Corso di Studio, costituito da tutti i docenti del Corso e da una rappresentanza degli studenti, come previsto dalla normativa universitaria;
 - b) il Presidente del Corso, eletto ogni tre anni dai membri del Consiglio di Corso di Studio tra i Professori di ruolo;
 - c) il Responsabile delle Attività Didattiche e Professionalizzanti (RADP) nominato dal Consiglio di Corso di Studio tra i docenti appartenenti allo specifico profilo professionale, in servizio presso l'Azienda o le Aziende in cui si svolge il corso e in possesso della laurea specialistica o magistrale della rispettiva classe. Il RADP viene individuato a seguito di avviso interno per la valutazione del curriculum da cui emerge l'adeguatezza dell'esperienza professionale, non inferiore ai cinque anni nell'ambito della formazione, dura in carica tre anni ed è rinnovabile per una sola volta; è responsabile degli insegnamenti tecnico-pratici e del loro coordinamento con gli insegnamenti teorico-scientifici. Organizza le attività complementari (quali ad esempio laboratori, seminari professionalizzanti, ecc.), assegna i Tutors e ne coordina l'attività, garantisce l'accesso degli studenti alle strutture qualificate come sede di insegnamenti tecnico-pratici;
 - d) un Coordinatore didattico per ogni ciclo di corso e per ciascuna sede, nominato dal Consiglio di Corso di Studio tra il personale docente in servizio presso l'Azienda o le Aziende in cui si svolge il corso, individuato a seguito di avviso interno per la valutazione del curriculum che tiene conto del livello formativo nell'ambito dello specifico profilo professionale cui corrisponde il Corso. Dura in carica tre anni, ed è rinnovabile dal Consiglio di Corso di Studio, per una sola volta.

Art. 5 (Attività didattica)

1. Il Consiglio di Corso di Studio, conformemente a quanto previsto dall'ordinamento universitario, assicura l'insegnamento delle discipline previste dall'ordinamento didattico dei Corsi di studio, mediante affidamento al personale universitario, nonché ad altro

personale esterno, a professori a contratto e a personale dipendente del ruolo sanitario del S.S.N., tenendo conto dell'alta qualificazione in possesso e del curriculum scientifico e professionale.

2. Ai sensi dei DDMM delle classi, richiamati in premessa, almeno il cinquanta per cento degli insegnamenti previsti dagli ordinamenti didattici dei corsi sono affidati a professori e ricercatori universitari. Sono escluse dal calcolo del cinquanta per cento le attività di tirocinio, ovvero i 60 Crediti Formativi Universitari - CFU - professionalizzanti.

3. Per i corsi di laurea triennale, l'insegnamento delle discipline afferenti alle aree professionali e segnatamente:

a) le attività didattiche afferenti ai SSD dal MED/45 al MED/50;

b) le eventuali altre attività didattiche afferenti ad altri SSD e individuate - come previsto dall'art. 3 c. 1 del D.I. 19 febbraio 2009, n. 119 di determinazione delle classi delle lauree delle professioni sanitarie - secondo criteri di stretta funzionalità con le figure professionali e i relativi profili individuati;

è affidato al personale del ruolo sanitario, in servizio presso le Aziende del Servizio Sanitario regionale, appartenente allo specifico profilo professionale dell'insegnamento/modulo in possesso dei requisiti scientifici e professionali previsti nei bandi di selezione per l'affidamento degli insegnamenti. Tale personale, deve essere in possesso di laurea specialistica/magistrale della rispettiva classe oppure, secondo l'indirizzo del MIUR in accoglimento della "Mozione dell'Osservatorio Nazionale per le Professioni Sanitarie sui requisiti di docenza per i corsi delle professioni sanitarie" del 20 marzo 2013, già incaricato da almeno 5 anni nel corso ed in possesso di laurea o diploma universitario o titolo equipollente di cui alla Legge 42/1999 e successivi rispettivi Decreti emanati dal Ministero della Salute il 27 luglio 2000.

4. Per i corsi di laurea magistrale, l'insegnamento delle discipline afferenti alle aree professionali è affidato al personale del ruolo sanitario del SSR in possesso di laurea specialistica/magistrale della rispettiva classe e dei requisiti scientifici e professionali previsti nei bandi di selezione per l'affidamento degli insegnamenti.

5. Il limite massimo di affidamenti di insegnamenti/moduli didattici per il medesimo soggetto afferente al ruolo sanitario è pari a 2 per ogni corso.

6. L'onere finanziario da sostenere per il personale del Servizio Sanitario regionale non subisce incremento nel caso di personale proveniente da altre Aziende Sanitarie regionali, rispetto a quella presso cui è attivato il corso.

7. Il reclutamento del personale docente del ruolo sanitario viene effettuato previa pubblicazione di un bando pubblico redatto in base agli schemi di cui agli **Allegati 2) e 3)** al presente Protocollo.

8. I docenti non universitari del ruolo sanitario sono nominati annualmente dal Rettore, senza oneri per l'Università, in base alle disposizioni che regolano l'ordinamento universitario, previa acquisizione del nulla-osta del Direttore generale della struttura di appartenenza.

9. I tutor delle attività di tirocinio professionale sono nominati dal Consiglio di Corso in accordo con il Direttore generale, sentito il Dirigente del Dipartimento delle Professioni sanitarie, tra gli operatori strutturati o libero professionisti in convenzione nella stessa Azienda, tenendo conto delle esperienze didattiche e delle professionalità acquisite. E' compito delle Direzioni generali – Ufficio Formazione, d'intesa con il Presidente del Corso di Laurea predisporre i piani di aggiornamento permanente delle figure professionali che svolgono l'attività di tutor nei corsi di laurea.

Art. 6 (Ripartizione degli oneri)

1. Sono a carico delle Aziende sanitarie nelle cui strutture si svolge il corso, nell'ambito delle quote assegnate sul fondo sanitario, gli oneri relativi a:
 - a) personale del SSN con ruolo di Responsabile delle Attività Didattiche Professionalizzanti e di Coordinatore didattico;
 - b) personale dipendente assegnato per le attività di docenza e tutorato secondo il rispettivo contratto collettivo nazionale di lavoro vigente;
 - c) spese per divise e materiale didattico;
 - d) spese per arredamento, utenze, materiali d'uso e manutenzione delle strutture di competenza;
 - e) costi derivanti in materia di protezione e sicurezza;
 - f) spese per formazione ed aggiornamento permanente per docenti/tutori nel rispetto della normativa contrattuale vigente.
2. Sono a carico dell'Università:
 - a) personale docente e tecnico amministrativo dell'Università specificamente dedicato per il funzionamento e la gestione amministrativa del Corso;
 - b) compensi ai docenti a contratto non appartenenti al Servizio Sanitario;
 - c) assicurazione INAIL;
 - d) spese per arredamento, utenze e materiale d'uso e manutenzione delle strutture di competenza.
3. L'Università riserva il cinquanta per cento delle somme introitate come tassa d'iscrizione e contributi per le esigenze del corso, secondo le indicazioni fornite dal rispettivo Consiglio.
4. La ripartizione degli oneri di cui al presente articolo avrà valore dall'anno successivo all'entrata in vigore del presente Protocollo.

Art. 7 (Commissione paritetica)

1. E' istituita una Commissione paritetica composta da tre rappresentanti dell'Università e tre della Regione, da costituirsi, a seguito di designazione, con deliberazione della Giunta regionale, per l'esame periodico dello stato di attuazione di quanto previsto dal presente Protocollo d'intesa e per fornire elementi interpretativi su eventuali punti di incertezza applicativa degli stessi.

Art. 8 (Privacy)

1. Con la sottoscrizione del presente Protocollo, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei suoi dati personali, e dà il proprio esplicito consenso, per i seguenti fini: i dati personali di ciascuna Parte e delle persone che per essa agiscono, sono raccolti, registrati, riordinati, memorizzati ed utilizzati per attività funzionali alla stipulazione ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione del presente Protocollo, ovvero renda più agevole la gestione dei rapporti dallo stesso derivanti.
2. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dagli artt. 7 e segg. del Decreto Legislativo 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) ed in

particolare del diritto di richiederne l'aggiornamento, l'integrazione, la modifica, la rettifica o la cancellazione.

3. Le previsioni di cui al presente articolo assolvono i requisiti d'informativa e consenso di cui al succitato Decreto Legislativo.

Art. 9 (Norme finali)

1. Le parti convengono che il presente Protocollo, della durata di anni cinque, entri in vigore dalla data di sottoscrizione fino al 31 dicembre 2021.

2. Entro il 30 settembre dell'anno di scadenza del presente Protocollo le parti procederanno, qualora non intervenga disdetta scritta di una delle parti, al suo rinnovo per la durata di ulteriori cinque anni, anche con scambio di note ed il rinnovo si intenderà perfezionato dalla data della seconda sottoscrizione.

3. Il presente Protocollo, fatto salvo quanto stabilito dal comma 4 dell'articolo 6, trova immediata applicazione per normare sia i corsi di laurea triennali che magistrali attivati a decorrere dall'anno accademico 2016/2017, sia il corso di laurea magistrale già attivato a decorrere dall'anno accademico 2015/2016 e segnatamente il corso di laurea magistrale in "Scienze riabilitative delle professioni sanitarie", A.A. 2015/2016, giuste comunicazioni del Magnifico Rettore del 16 aprile 2015 e della Presidente della Giunta regionale del 24 aprile 2015, salvaguardando gli atti già assunti sulla base del precedente protocollo.

4. L'individuazione dell'Azienda sanitaria presso la quale sono attivati i corsi di cui all'Allegato 1), può essere oggetto di modifica sulla base di accordo operativo di cui al comma 3 dell'articolo 1 e, successivamente, trasmesso alla Giunta regionale che ne prende atto con propria deliberazione, anche al fine della conseguente ripartizione del finanziamento regionale, a decorrere dall'inizio dell'anno accademico successivo.

5. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), trovano applicazione a partire dalla prima nomina successiva all'entrata in vigore del presente Protocollo.

6. Il presente Protocollo potrà essere rivisto, modificato ed integrato anche a richiesta di una sola delle parti, anche in relazione ad eventuali esigenze evidenziate dalla Commissione di cui al precedente articolo 7, ovvero in adeguamento a modifiche normative o in conseguenza di verificate esigenze organizzative e funzionali.

7. Per quanto non espressamente previsto si rinvia alla normativa vigente in materia.

8. Il presente Protocollo, sarà registrato in caso d'uso.

Perugia,

Regione Umbria
Presidente
Catiuscia Marini

Università degli Studi di Perugia
Magnifico Rettore
Franco Moriconi